



CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

**SETTORE1 - AFFARI GENERALI - LEGALI - DEMOGRAFICI
SEGRETERIA GIUNTA**

DETERMINAZIONE N° 270 del 17/02/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) – EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14/09/2000 E S.M.I. – IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N 817 – CON DECORRENZA DAL 21.2.2022.

Registro di Settore
N° 14 del 17/02/2022

Il giorno diciassette del mese di Febbraio dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamato il seguente quadro normativo:

A. **D.Lgs. 30.03.2001, n. 165** – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con specifico riferimento all'art. 52 – “Disciplina delle mansioni”:

1. *Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure*

concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione;

2. *Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:*

a) *nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma a);*

b) *nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*

3. *Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;*

4. *Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.....omissis....*

B. **CCNL 14/09/2000** con specifico riferimento al dettato dell'art. 8 che completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e a del D.lgs. n. 29/1993 abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs 165/2000:

1. *In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3, del CCNL del 31.03.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:*

a) *Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 4 del CCNL del 31.03.1999;*

b) *Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*

2. *Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai comuni precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.*

3. *I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.04.1999.*

4. *Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.*

Premesso che:

- questo Comune ha predisposto n. 12 progetti di utilità collettiva (PUC) per l'occupazione dei Beneficiari del Reddito di Cittadinanza assegnati all'Ente;

- nell'ambito dei dipendenti di ruolo, incardinati a svolgere l'attività lavorativa presso il Settore 5 è accertata una carenza di personale per lo svolgimento di funzioni di “Esecutore Amministrativo”. contrattualmente inquadrate nella Categoria “B” – CCNL Funzioni locali;

- la carenza di personale con funzioni di Esecutore Amministrativo è stata ulteriormente evidenziata con la delibera di G.C. n. 263/2021 di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023;

Ritenuto che al fine di assicurare il corretto svolgimento delle molteplici attività connesse al controllo, all'organizzazione dei lavoratori percettori del reddito di cittadinanza, occorre assegnare le mansioni superiori di “Esecutore Amministrativo” afferente alla Categoria B – Posizione economica B1 – CCNL Funzioni Locali al dipendente di ruolo individuato nella persona di el Dipendente matricola 817, già incaricato del suddetto controllo con nota 54291/2021, nonché Tutor nei progetti individuali dei percettori del reddito di cittadinanza, assegnati al Settore;

Stabilito che l'assegnazione delle specifiche mansioni nella superiore Categoria B si attua nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni sia dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 sia dell'art. 8 del CCNL del 14.09.2020, con riferimento alle condizioni legittimanti l'applicazione dell'istituto ed ai limiti di durata

temporale per lo stesso previsti;

Precisato che l'assegnazione a mansioni superiori, non costituendo una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, comunque, una forma di accesso, non presuppone necessariamente il possesso da parte del dipendente interessato del titolo di studio ordinariamente prescritto per l'assunzione di personale nella categoria superiore (salvo evidentemente il caso in cui vengono in considerazione le mansioni di uno specifico profilo professionale che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio e/o abilitazione professionale: geometra, ingegnere, avvocato, ecc.). Quello che rileva è la effettiva capacità del lavoratore a svolgere le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del datore di lavoro pubblico;

Considerato che:

□ il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del CCNL 14/09/2000, alla differenza tra il trattamento economico previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità;

□ trattandosi di una differenza tra i due valori stipendiali (rispettivamente A4/B1), il relativo importo incide nel calcolo della tredicesima ma non in quello del compenso per il lavoro straordinario o altro trattamento accessorio; la retribuzione per mansioni superiori, inoltre, compete solamente per il periodo di effettiva prestazione e quindi con esclusione dei periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario;

□ ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 14.09.2000, il conferimento delle mansioni superiori avviene in caso di vacanza del posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.;

Visto il prospetto contabile dell'Ufficio trattamento Economico da cui si evince che la differenza economica spettante per il profilo categoria B, per ogni mese, è di € 81,14, oltre gli oneri riflessi, per l'esercizio delle mansioni superiori di mesi 6 (sei) e che la stessa non determina alcun diritto all'inquadramento nella categoria superiore ma unicamente una differenza retributiva;

Dato atto che la spesa complessiva rinveniente dall'adozione del presente provvedimento, comprensiva degli oneri riflessi, è pari a complessivi € 713,91 e trova imputazione nel modo seguente: M. 1 T. 1 P. 10 Mac. 1 – cap. 20520 Bilancio 2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il CCNL del 31.03.1999;

Visto il CCNL del 14.09.2000;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto la delibera di G.C. n. 263/2021 di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023;

DETERMINA

1) di **approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e qui richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 241/90, costituendo motivazione;

2) di **conferire**, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, al dipendente matricola 817 Le mansioni superiori della categoria B – “Esecutore Amministrativo” – con decorrenza 21.2.2022 e per la durata di mesi sei, come previsto dalla norma di legge, dando atto che l'eventuale proroga delle mansioni superiori è subordinata all'avviamento delle procedure concorsuali anche a tempo determinato, come previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.;

3) di **dare atto** che al dipendente per il citato periodo verrà corrisposta la differenza di trattamento economico tra le categorie A4/B1 pari ad €. 527,40, comprensivo di rateo 13[^] mensilità;

4) di **dare atto** che, con esplicito riferimento all'art. 52, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., l'assegnazione al dipendente in questione delle mansioni superiori trova il suo presupposto nella carenza di personale presso l'Area 3 – Settore 5 e nella vacanza in organico di un posto di categoria B;

5) di **precisare** che il conferimento delle mansioni superiori avrà durata di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora saranno avviate le procedure concorsuali, anche a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti come previsto dal richiamato art. 52, comma 4, del D.Gls, 165/2001 e s.m. e i.;

6) di **dare atto** che la spesa complessiva rinveniente dall'adozione del presente provvedimento, comprensiva degli oneri riflessi, è pari a complessivi € 713,91 trova imputazione per l'anno 2022 nel modo seguente: M. 1 T. 1 P. 10 Mac. 1 – cap. 20520 Bilancio 2022;

7) di **precisare** che la retribuzione prevista per il conferimento delle suddette mansioni non incide sul

compenso per il lavoro straordinario o altro trattamento economico accessorio, che restano quelli previsti per la categoria e per la posizione economica di appartenenza (A4);

8) **di precisare altresì che il conferimento** temporaneo delle mansioni superiori in favore del dipendente non determina alcun diritto all'inquadramento nella categoria superiore ma unicamente una differenza retributiva per il periodo previsto necessario all'espletamento del servizio;

9) **di dare atto** che il conferimento delle mansioni superiori comporta per il dipendente il diritto di fregiarsi della categoria giuridica attribuitagli per la durata di mesi sei;

10) **Di dare atto altresì** che l'Ufficio Trattamento Economico del personale provvederà all'esecuzione e agli adempimenti consequenziali;

11) Di notificare il presente provvedimento all'interessato e di darne comunicazione al sig. Sindaco, alle OO.SS. e R.S.U., tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia nella Sezione "Informative Sindacali", nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Leg.vo 267 del 18.8.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 17/02/2022

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 17/02/2022

Il responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO
----------------	----------------	-----------------	------------------

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data: 17/02/2022

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA